

Nuova procedura per gli incentivi per beni strumentali nuovi e attività di ricerca e sviluppo

Bonus 4.0 senza automatismi

Credito d'imposta subordinato a comunicazioni al Gse

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

E cambiato il vento per il bonus investimenti 4.0. Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi e per l'attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design potrà essere riconosciuto solo in seguito agli esiti di una procedura amministrativa che prevede, relativamente al programma di investimenti, e comunicazioni preventive e a consuntivo al Gse (Gestore servizi energetici) e al ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), come previsto dal decreto direttoriale 25 aprile, attuativo del dl 39/2024 (art. 6).

In altri termini, il credito d'imposta per gli investimenti 4.0 non sarà più un incentivo "automatico" che l'impresa potrà determinare in autonomia e compensare nel modello F24, ma dovrà sottostare al monitoraggio ex ante ed ex post di Gse e Mimit con riguardo sia all'ammontare delle spese agevolabili, sia alla presunta ripartizione negli anni del bonus.

Si tratta quindi di un nuovo regime agevolativo secondo cui il progetto di investimento va presentato al Gse, il quale procederà poi a determinare il credito d'imposta utilizzabile fino al 31 dicembre 2025, con il benessere del Mimit.

Le nuove disposizioni e il nuovo modello di comunicazione, approvato con il decreto del 25 aprile 2024, si applicano sull'ammontare degli investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, mentre, per le spese agevolabili realizzate a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, invece, il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

Le novità del bonus 4.0. Il nuovo corso che consente di accedere al credito d'imposta 4.0 prevede che il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni ri-

guardanti l'applicazione dei bonus, approvato dal ministero con il decreto direttoriale 25 aprile 2024, un provvedimento che ha peraltro consentito alle imprese di sbloccare la compensazione dei crediti d'imposta che era stata sospesa con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024, debba essere trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, oltre alla presunta fruizione negli anni del credito (fino al 2028 come termine massimo).

Il medesimo modello dovrà essere trasmesso anche al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello dovrà invece essere trasmesso esclusivamente dopo aver completato gli investimenti.

Gli investimenti agevolabili dopo il decreto. La novità introdotta dal decreto direttoriale Mimit del 25 aprile 2024, attuativo dell'art. 6 del dl 39/2024 non rappresenta tuttavia una novità in assoluto, in quanto sia il monitoraggio ex ante ed ex post del progetto di investimento (e della sua realizzazione), sia la fruizione negli anni del credito sono stati già previsti dall'art. 38 del dl 19/2024 relativo alle nuove disposizioni che regolano il riconoscimento del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0.

I due provvedimenti presentano infatti caratteristiche molto simili in ordine alle modalità di accesso al bonus e hanno come denominatore comune lo stretto monitoraggio da parte del Mimit e del Gse relativamente agli investimenti agevolabili sul piano sia qualitativo che quantitativo, nonché sulla effettiva fruibilità del bonus che fuoriesce dalla sfera di competenza dell'impresa

per passare a quella del ministero.

Nello specifico, l'art. 6 del dl 39/2024 subordina la fruizione dei bonus per investimenti in beni strumentali (commi 1057-bis-1058-ter, legge 178/2020) e dei bonus per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (commi 200-202, legge 160/2019) incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione, nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti già realizzati fino al 29 marzo 2024.

Le comunicazioni. I modelli per le comunicazioni ex ante ed ex post approvati dal Mimit (disponibili sul sito del Gse dal 29 aprile 2024) sono due.

Il modello relativo ai bonus per investimenti in beni strumentali che si compone:

- di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa;
- da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegati A e B, legge 232/2016);
- della fruizione negli anni dei crediti d'imposta (dal 2023 al 2028).

Il modello relativo al bonus gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica si compone:

- di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa;
- da 4 sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili;
- della fruizione negli anni



del credito d'imposta (2023-2028).

Le spese ammissibili. Oltre ad indicare le informazioni che dovranno essere fornite dall'impresa richiedente, i modelli approvati con il decreto del 25 aprile fanno riferimento anche alle spese ammissibili al bonus ai sensi dell'art. 1, commi 200, 201, 202, 203 della legge 160/2019 e degli articoli 2, 3, 4, 5 del dm 26 maggio 2020. In particolare, l'elenco delle spese per l'attività di ricerca e sviluppo (art. 1, comma 200, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del d.m. 26 maggio 2020) comprende:

a1) spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni;

a2) spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in di-

scipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'Unesco, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo;

b1) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;

b2) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;

c1) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti commissionari non appartenenti al gruppo

c2) spese per contratti di ricerca extra-muros aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Sta-

to, nonché con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta

f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di spesa ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (o materiali, forniture e altri prodotti analoghi nel caso di attività di design e innovazione estetica).

— © Riproduzione riservata — ■

Il nuovo regime del bonus 4.0

Dal 30 marzo 2024 il riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 e in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design avverrà al termine di una rigorosa procedura di monitoraggio

Il nuovo regime prevede l'invio di comunicazioni preventive e a consuntivo (il cui destinatario, oltre al Mimit, è anche il Gse) con riguardo sia all'ammontare degli investimenti agevolabili sia alla presunta ripartizione negli anni del bonus

Il modello di comunicazione è stato approvato con il d.d. Mimit 25 aprile 2024 che ha inoltre sbloccato la compensazione dei crediti d'imposta che era stata sospesa con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024

Il nuovo modello va trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, oltre alla presunta fruizione negli anni del credito (fino al 2028 massimo)

Il modello dovrà inoltre essere trasmesso anche al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva

Per gli investimenti effettuati dall'1/1/2023 fino al 29/3/2024, il modello dovrà invece essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti